



# Comune di San Giovanni Suergiu

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA NUMERO 15 DEL 27/07/2021

## Settore Polizia Locale

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE RELIGIOSA IN OCCASIONE DELLA SAGRA PATRONALE DI SANT'ELENA IMPERATRICE NELLA PIAZZA GIOVANNI XIII - FRAZ. MATZACCARA GG 18.08.2021.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	DON PIETRO DESOGUS PARROCO CHIESA "S. ELENA IMPERATRICE" MATZACCARA	Protocollo	509PL-9051	Data	26.07.2021
Località	SAN GIOVANNI SUERGIU – PIAZZA GIOVANNI XXIII° - FRAZ. MATZACCARA				
Periodo di validità	MERCOLEDI 18 AGOSTO 2021				
Orario di validità	DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 23:00				
Motivo	SVOLGIMENTO DELLA SANTA MESSA IN OCCASIONE DELLA SAGRA PATRONALE DI S. ELENA IMPERATRICE NELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII° - FRAZ. MATZACCARA.				

**Ritenuto** che, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico e tutela del patrimonio stradale, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Visti** gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il protocollo tra la Conferenza Episcopale Italiana ed il Governo riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19, sottoscritto in data 07 Maggio 2020 ;

**Dato Atto** che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime gli organizzatori dal possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento degli eventi che si svolgeranno all'interno della manifestazione;

**Sentito** in merito il parere dell'Amministrazione Comunale;

**Accertata** la propria competenza in materia;

### ORDINA

1. **La istituzione del divieto temporaneo di circolazione e di sosta**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	SAN GIOVANNI SUERGIU FRAZIONE MATZACCARA – VIA GIOVANNI XXIII° E PIAZZA GIOVANNI XIII°				
Periodo di validità	MERCOLEDI 18 AGOSTO 2021				
Orario di validità	DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 23:00				

2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato di fornire le transenne e l'apposita segnaletica, mentre la posa in opera secondo gli orari e le modalità sopra stabilite dovrà essere effettuata a cura del comitato organizzatore della manifestazione, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.
3. L'organizzatore, dovrà comunque garantire l'installazione di idonea segnaletica stradale che indichi i percorsi alternativi, consentendo in caso di necessità il transito dei mezzi di emergenza e di soccorso.
4. E fatto obbligo agli organizzatori delle manifestazioni, per le misure di Safety e Security, chiudere gli accessi con ostacoli rimovibili (automobili, new jersey etc.) o fissi con la possibilità di aggirarli in caso di necessità.
5. E' fatto obbligo agli stessi organizzatori al termine dell'orario di sospensione della circolazione di rimuovere tutta la segnaletica stradale temporanea approntata per l'occasione e ripristinare la viabilità ordinaria.

### **DISPONE**

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

A discrezione del personale della Polizia Locale e delle Forze in servizio di Ordine Pubblico impegnate nella manifestazione potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione alla circolazione stradale atti a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.

La presente ordinanza ha carattere temporaneamente derogatorio ed integrativo rispetto alla regolamentazione della circolazione stradale in atto nei luoghi interessati.

Gli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Dovranno essere osservate in modo scrupoloso tutte le disposizioni previste nel protocollo tra la Conferenza Episcopale Italiana ed il Governo riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19, sottoscritto in data 07 Maggio 2020 sopra citato ed ogni altra disposizione Nazionale, Regionale o Comunale emanata a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19, attualmente in vigore;

### **AVVERTE**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Municipale,

27.07.2021
------------

Il Responsabile dell'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – Line nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| ▪ Prefetto della Provincia di                                | Cagliari             |
| ▪ Sindaco  | San Giovanni suergiu |
| ▪ Stazione Carabinieri di                                    | San Giovanni Suergiu |
| ▪ Ufficio Tecnico Comunale di                                | San Giovanni Suergiu |
| ▪ Don Pietro Desogus Parroco chiesa S. Elena Imp. Matzaccara | San Giovanni Suergiu |